



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

ORDINANZA

NUMERO 13 DEL 29/12/2020

OGGETTO: UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2020. DIVIETI E LIMITAZIONI.

OGGETTO: UTILIZZO DI FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO 2020. DIVIETI E LIMITAZIONI.

IL SINDACO

Premesso:

- che in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici e pirotecnici;
- che all'interno del territorio comunale possono registrarsi, nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti al 31 dicembre 2020 a seguito dell'utilizzo e dell'esplosione di petardi e/o di giochi pirici, delle possibili situazioni di affollamento e di promiscuità tra la popolazione, che risulterebbero essere in palese contrasto con la normativa in vigore di lotta al Covid 19 e alla pandemia in atto;
- che si possono altresì verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete, alla tranquillità ed al riposo delle persone ed il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;
- che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici, trattandosi di materiali esplodenti che, in quanto tali sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse nell'occorrenza colpito, in ragione della elevata pericolosità del maneggio in zone ristrette, con la presenza anche di soggetti vulnerabili come i bambini e gli anziani, può generare altresì un concreto e grave pericolo per la incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari;
- che il periodo nel quale si possono verificare i fenomeni sopra descritti coincida con quello compreso tra l'ultimo ed il primo dell'anno, specie in orari serali/notturni;

Rilevato:

- che vi è la necessità di limitare il più possibile i rumori all'interno del territorio comunale in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura;
- che fra le altre conseguenze non sono da sottovalutare gli effetti traumatici indotti dal rumore sugli animali da affezione (in particolare sui cani) che, presi dal panico, possono mettersi in pericolo ed essi stessi costituire pericolo per le persone che li circondano;

Considerato:

- che tali potenziali situazioni di rischio devono indurre l'autorità cittadina ad intervenire con immediatezza per prevenire qualsiasi danno all'incolumità delle persone, specie delle fasce di popolazione più vulnerabili, in particolare evitando i possibili assembramenti anche spontanei che si potrebbero originare per le sopradette cause;
- che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti possa coincidere con quello compreso tra le ore 18:00 del 31 dicembre 2020 e le ore 07 dell' 01/01/2021;

Rilevata altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori fortemente molesti nell'ambito urbano nelle vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, anche ai sensi dell'articolo 659 del Codice Penale (*disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone*)

Constatata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in applicazione all'art. 50 del T.U.E.L. (D.lgs. n.267/2000);

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773 che vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi o, in genere, fare esplosioni o accensioni pericolose, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visti:

- la Legge n. 689/81 e successive modificazioni.
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 Euro a 500,00 Euro;

Visti, altresì:

- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;
- il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici,

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»

Per i motivi sopraesposti, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e per evitare assembramenti e comportamenti contrari alle normative in vigore di contrasto al Covid 19 ed altresì per le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nel territorio comunale

E' FATTO DIVIETO

di utilizzare in modo improprio, per le motivazioni espresse in premessa, botti e petardi, polveri pruriginose, nonché altri articoli fastidiosi e molesti anche se di libera vendita, nei parchi urbani, luoghi di culto, parcheggi pubblici, vie e piazze cittadine del centro abitato di Borghi e delle frazioni di Gorolo, Tribola, Marsrola, Lo stradone e San Giovanni in Galilea dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 07:00 del 1 gennaio 2021;

DISPONE

a) che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni;
- trasmessa al Comandante dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, alla Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza;

b) che la presente ordinanza ha natura di provvedimento amministrativo, a carattere generale ed in tal senso è applicabile l'art. 13 della L. n.241/90;

INFORMA

che, salvo che il caso non costituisca reato, le violazioni a quanto sopra stabilito saranno punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli articoli 13 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689.

La presente ordinanza viene resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del comune

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

A norma della vigente normativa, si comunica che avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso in via gerarchica al Prefetto di Forlì-Cesena.

Il Comando di Polizia Municipale dell'Unione Rubicone e Mare, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.

Sindaco
ZABBERONI SILVERIO